

COMUNE DI EBOLI – Provincia di Salerno – **Estratto Decreto definitivo di Esproprio Prot. n. 9618 del 03/03/2010 – Lavori di “Ristrutturazione ed adeguamento della rete terziaria dell'impianto pluvirriguo della fascia litoranea Eboli-Battipaglia” (SA).**

IL DIRIGENTE AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO

VISTA l'istanza del 02/03/2010 prot. n. 9473, con la quale l'impresa S.T.P. Ambiente s.r.l. di Quarto Napoli, quale appaltatrice dei lavori di cui all'oggetto e delegata all'espletamento delle procedure asservitive giusto Contratto D'Appalto n. 1828 del 11/12/2003, con il Consorzio di Bonifica in Destra del Fiume Sele, corredata del piano definitivo grafico e descrittivo, ha chiesto, in nome e conto dello stesso Consorzio, il decreto di asservimento degli immobili sito nel territorio del Comune di Eboli occorsi per la realizzazione dei lavori indicati in oggetto;

VISTA la Delibera della Deputazione Amministrativa n. 340 del 27/12/2001 del Consorzio di Bonifica in Destra del Fiume Sele con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in epigrafe;

VISTO il Decreto n. 17067 del 31/10/2002 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione VI - Ufficio II con il quale sono stati finanziati e dati in concessione al Consorzio di Bonifica in Destra del Fiume Sele i richiamati lavori così come previsti dal progetto esecutivo e dichiarate le opere di pubblica utilità ai sensi dell'art.1 della Legge 3 gennaio 1978, n.1;

ATTESO che sono stati espletati gli adempimenti previsti dall'art. 10 della Legge 22.10.1971, n. 865 e che non sono state presentate osservazioni ai sensi del 3° comma del medesimo articolo;

ATTESO che gli immobili da asservire hanno un utilizzo prevalentemente agricolo;

VISTI i valori agricoli medi determinati ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, modificata dalla legge 10 gennaio 1977, n. 10;

VISTE le indennità, determinate, a norma della legge 22/10/1971 n.865 e successive modifiche, con decreto prot. 3613 del 21/07/2009 emessi dal Dirigente area Sviluppo del Territorio del Comunale di Eboli, spettanti alle ditte proprietarie

Viste gli atti di quietanza con i quali le indennità sono corrisposte alle ditte accettatarie;

Viste le quietanze di versamento presso la Cassa DD.PP. di Salerno comprovante l'avvenuto deposito delle indennità non accettate;

RICHIAMATA la L. 25.06.1865 n. 2359; la L. 22.10.1971 n. 865; la L. 28.01.1977 n. 10; la L. 03.01.1978 n.1; la L.R. 19.04.1977 n. 23; la L.R. 31.10.1978 n. 51; la L. 15.05.1997 n. 127 e sue modifiche ed integrazioni; la L. 101/94 e sue modifiche ed integrazioni;

per quanto di competenza

DECRETA

ART. 1 A favore del Demanio dello Stato - ramo idrico, è imposta la servitù perpetua limitatamente alle superfici degli immobili di proprietà privata descritti nei allegati piano definitivo grafico e descrittivo che formano parte integrante e sostanziale del presente decreto composto da , per l'impianto e l'esercizio della condotta di che trattasi alle seguenti condizioni:

- a) Sulla superficie asservita il proprietario potrà a suo rischio e pericolo, eseguire le normali coltivazioni erbacee, transitare con uomini, animali e comuni mezzi agricoli, esercitare il pascolo con animali di piccola taglia esclusi espressamente suini, equini e bovini, rimanendo però egli responsabile di eventuale danni alla condotta che da accertamenti eseguiti dai funzionari del Demanio dello Stato - Ramo Idrico, dove risultare a lui imputabili. Al proprietario, inoltre, non spetteranno

né rimborsi, né risarcimenti qualora ad opera del Demanio fossero danneggiate o distrutte le colture eventualmente praticate sulla predetta fascia o ne fosse impedita temporaneamente o definitivamente la sua utilizzazione in conseguenza del transito di uomini e mezzi, del deposito di terre e materiali e di qualsiasi altra esigenza connessa con la sorveglianza, l'esercizio e la manutenzione della condotta.

- b) Sulla superficie asservita è fatto assoluto divieto di eseguire scavi di qualsiasi genere, sistemazioni e movimenti di terre che aumentino o riducano lo spessore soprastante la condotta e ne compromettano la stabilità; di aprire canali o fossi e di compiere qualsiasi altra lavorazione od atto, sia pure di carattere temporaneo che possa arrecare danno alla condotta o possa rappresentare pericolo per la sua conservazione ed efficienza, oppure possa ostacolare il libero passaggio per la sorveglianza e manutenzione della condotta, diminuire l'uso e l'esercizio della servitù o renderla più incomoda o menomare comunque i diritti acquisiti dal Demanio. Eventuali scavi, movimento del terreno, apertura di canali o fossi, costruzioni, piantagioni, impianti, ingombro o deposito di terre o di altre materie, potranno essere eseguiti alla distanza di non meno mt. 3,00 dal limite della fascia interessata dalla condotta. La fascia asservita resta di proprietà della ditta a carico della quale, pertanto continueranno a rimanere tutte le relative imposte, tasse, tributi e contributi, nessuno escluso o eccettuato, senza diritto a rivalsa nei confronti del Demanio. Alla ditta è fatto obbligo di mantenere la fascia asservita libera e sgombra sia dalle erbe spontanee o infestanti, sia dai rami e dalle radici che dovessero protendersi dalle piante eventualmente esistenti ai margini della fascia stessa.
- c) La condotta è inamovibile ed è, e rimarrà, di proprietà del Demanio dello Stato - ramo idrico.
- d) Il Demanio dello Stato - ramo idrico, potrà compiere tutti quegli atti ed interventi diretti a rimuovere le cause che possono impedire o rendere imperfetto l'esercizio della condotta.

ART. 2 Il presente decreto sarà sottoposto alle formalità di registrazione e di trascrizione presso gli uffici competenti con le agevolazioni fiscali e tributarie previste dalla normativa vigente sulle espropriazioni per pubblica utilità.

Eboli li 03/03/2010

Il Dirigente Area Sviluppo del Territorio
Ing. Rosario La Corte